

REGOLAMENTO (CE) N. 940/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1375/2000 ⁽⁴⁾, definisce le modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2282/90 stabilisce che, previo esame da parte del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, la Commissione redige l'elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità entro il 30 giugno successivo all'anno della presentazione.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽⁵⁾, prevede che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1195/90 e (CEE) n. 1201/90 restino applicabili ai programmi decisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000. Tenuto conto dei tempi di adozione del suddetto regolamento di applicazione, i programmi relativi alla campagna 2001/02 saranno adottati dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti. Alcuni Stati membri non sono stati in grado di presentare le loro domande prima del 31 dicembre 2000, poiché attendevano che entrasse in vigore il regolamento d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 per il primo semestre 2001. Per motivi di equità è pertanto necessario riaprire i termini

per la presentazione delle domande non inoltrate. Occorre inoltre adattare, per la campagna 2001/02, le diverse scadenze indicate agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2282/90.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2282/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La domanda i contributo è presentata entro il 31 maggio presso l'organismo competente dello Stato membro in cui la consociazione o il consociato responsabile ha la sede sociale. La domanda contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato II.»
 - b) il secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Questa trasmissione, comprendente altresì le domande non accolte e le ragioni della loro inammissibilità, avviene ogni anno entro il 15 giugno.»
- 2) all'articolo 6, il primo comma è completato dal testo seguente:

«Tuttavia, per le domande presentate prima del 15 giugno 2001, la Commissione stabilisce detto elenco entro il 31 luglio 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 53.⁽²⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 65.⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.